

Comunicazione a mezzo P.E.C: avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
In persona del Presidente p.t.
AVVOCATURA REGIONALE

Comunicazione a mezzo P.E.C: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
In persona del Presidente p.t.
AREA SALUTE

Comunicazione a mezzo P.E.C: segretariatoregionale.giunta@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
In persona del Presidente p.t.
SEGRETARIATO GENERALE GIUNTA

Comunicazione a mezzo P.E.C: serviziocontenzioso.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
In persona del Presidente p.t.
SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: delibera di Giunta Regionale n. 1335 del 24.07.2018.

Istanza di correzione inerente le competenze del TSLB – Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 114 del 31.08.2018 – 55262 – “Check In”.

Scrivo in nome e per conto dell'**Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Foggia**, in persona del Presidente p.t., **Sig. ALEMANNO dott. Antonio**, il quale mi ha conferito mandato professionale e sottoscrive la presente ratificandone il contenuto ad ogni effetto di legge, per significarVi quanto segue.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1335 del 24 luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 31.08.2018, la Pr.ma P.A. in intestazione provvedeva a definire gli ulteriori requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici con riferimento all'Istituzione della Rete Regionale dei Servizi di Anatomia Patologia. Orbene, a pagina 55262 del ridetto bollettino, la Regione Puglia, con riferimento al servizio check-in affermava *“il check-in può essere eseguito da un Tecnico, da un Amministrativo o da un infermiere professionale ... acquisita la richiesta di esame l'operatore addetto al check-in ne verifica la correttezza, la completezza, la coerenza con il numero e il tipo di campioni pervenuto ...”*. Dalla lettura di tale determinazione appare che la Regione Puglia, con riguardo a tale fase procedimentale, abbia indifferentemente attribuito la competenza, ritenendola attività di mera verifica della correttezza, completezza e coerenza, sia al TSLB, ma anche al personale amministrativo e/o al personale infermieristico, commettendo un evidente errore di dequalificazione/demansionamento/deprofessionalizzazione delle funzioni sue proprie del TSLB per le ragioni di cui dappresso ad indicarsi.

Sul punto, infatti, preme evidenziare quanto segue. Nel campo normativo particolare evidenza assume la Legge 1° febbraio 2006, n. 43 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”* la quale all'art. 6, co. 1, lettera b) individua l'area dei professionisti. Il primo livello corrisponde al Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, “cuore” del sistema, in possesso di laurea triennale o titolo equipollente, che rappresenta, in ogni caso, le competenze di base da cui originano i successivi livelli di approfondimento e/o di implementazione. **Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è il professionista specialista in grado di**

applicare le sue competenze avanzate al processo e alla consulenza tecnico-specialistica in questo ambito sanitario. Quest'ultimo, infatti, è una figura professionale del settore sanitario che svolge attività di analisi biomedica nell'ambito della biochimica, microbiologia, anatomia patologica, della genetica, della biologia molecolare e tecniche immunoematologiche e trasfusionali. **Il tecnico di laboratorio è in grado di assumere autonomamente la responsabilità dei processi e delle decisioni al fine di mettere in atto il lavoro interdisciplinare e interprofessionale nei complessi contesti assistenziali in cui l'utente esprime i propri bisogni di salute.** Oltre alle specifiche competenze professionali la figura del tecnico è quindi dotata di competenze di tipo trasversale, non specifiche di particolari ruoli ma relative al saper agire nelle diverse situazioni. La competenza richiesta al tecnico di laboratorio, quale professionista sanitario, diventa expertise in azione (il sapere specialistico che sommato al sapere comune diventa esperienza in trasformazione) e comportamenti. **In definitiva, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è in grado di svolgere in autonomia attività professionali e di ricoprire incarichi di responsabilità in settori della ricerca di base e applicata, della produzione di servizi e della comunicazione scientifica in riferimento al proprio settore di competenza finalizzati anche al controllo/certificazione di protocolli e prodotti specifici.**

Tali determinazioni sono ravvisabili dall'esame del D.M. Del 26 settembre 1994, n. 745 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Con tale decreto il Ministro della Sanità, visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 1. individuava *“la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico quale l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: a) svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria e alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera; f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale. 3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.*

Appare evidente che da tale determinazione normativa si ravvisi in maniera inequivocabile la qualifica professionalizzata del TSLB tra le cui funzioni rientra, senza ombra di dubbio, anche quella relativa al c.d. check-in, avviato con l'arrivo in laboratorio di Anatomia Patologica dei contenitori di campioni prelevanti in reparto, ambulatorio o in sala operatoria, in quanto attività non di mera verifica, bensì altamente professionalizzata essendo necessaria la valutazione della congruità del reperto anatomico-chirurgico con la richiesta del prescrittore. Tale funzione, pertanto, non può essere demandata ad altra figura, specie se non professionalizzante come quella del TSLB.

Da tanto, quindi, si desume come la deliberazione di G.R. Oggetto della presente contestazione si palesi fuorviante, oltre che attributiva di competenze e funzioni e persone non adeguate, il tutto creando grave nocumento alla qualifica del TSLB, oltre che comportare un demandamento di funzioni assolutamente illegittime in quanto contra legem. Nello specifico, infatti, l'Ordine professionale da me assistito evidenzia che a causa ed in conseguenza della normativa oggetto di contestazione, presso gli OO.RR. di Foggia vi è una carenza di TSLB in quanto le funzioni precipue di tale figura professionale vengono demandate, in attuazione dell'errata valutazione regionale, alle figure degli infermieri, il tutto con evidente dequalificazione/deprofessionalizzazione dei TSLB, attribuendo competenze professionali e figure non in grado, in quanto non abilitate a seguito di idoneo percorso formativo e di studio, a svolgere le predette funzioni, il tutto con grave rischio per il trattamento dei campioni oggetto di trattazione. Il tutto aggravato dal dato per il quale, sempre presso gli OO.RR. di Foggia, devolvere le competenze proprie del TSLB agli infermieri professionali palesa ulteriore violazione non essendo quest'ultima categoria neppure prevista tra il c.d. “personale attuale” di cui a pagina 55258 del richiamato boll. Uff n. 114/2018.

Di pari avviso è il Presidente della FiTelaB il quale ha avuto modo di evidenziare che la fase pre-analitica, ivi compresa l'accettazione del campione da esaminare, è di competenza esclusiva ed inderogabile del TSLB in quanto non si tratta solo di verificare la correttezza, completezza e coerenza con il numero ed il tipo di campioni pervenuti come indicato nella delibera oggetto di contestazione, quanto piuttosto di valutare la congruità del reperto anatomico-chirurgico con la richiesta del prescrittore. Inoltre, a riprova di tanto e con la sola eccezione dei campioni

biopistici per i “pezzi chirurgici”, è necessario in alcuni casi anche dover intervenire sulla conservazione e nella fissazione con formalina al fine di ottenere una diagnosi ottimale, circostanza che non può essere eseguita da un infermiere, a riprova della necessaria competenza tecnica richiesta ed attribuibile solo al TSLB.

Tali fuorviamenti sono resi “legittimi” dall'errata predisposizione della Delibera di Giunta Regionale n. 1355/2018 la quale, al fine di evitare il ripetersi di ulteriori episodi di tal genere, deve irrimediabilmente quanto immediatamente essere modificata/integrata/revocata.

Per quanto innanzi, con la presente, da valere quale formale diffida e costituzione in mora, nonché interruttiva di qualsivoglia termine prescrizionale e/o decadenziale di legge, si invita la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pt., con riguardo allo specifico servizio di competenza, a voler procedere all'immediata CORREZIONE delle disposizioni contenute nella Delibera di G.R. n. 1335/2018 – Boll. Uff. R.P. n. 114/2018 – pag. 55262, evidenziandosi un'evidente errata attribuzione di competenze a personale non qualificato per l'espletamento di attività tipiche e precipuo ad eseguirsi solo dal TSLB, con espresso avvertimento che, in mancanza, decorso infruttuosamente il termine perentorio di giorni quindici dalla presente, si valuteranno tutte le opportune azioni di legge al fine di procedere alla modifica coattiva della suddetta determinazione, con ogni conseguenziale effetto di legge, con riserva sin d'ora dal richiedere, anche in forma di class-action, il risarcimento di tutti i danni diretti, indiretti, consequenziali e conseguenti dall'errata predisposizione della norma contenuta all'interno della predetta delibera di Giunta.

Certo di non dover essere costretto a tanto, restando a disposizione per ogni opportuno chiarimento, anche alla presenza di tecnici e professionisti del settore, nell'attesa di un celere riscontro, con l'occasione

Distinti saluti
Foggia, li 05 giugno 2019

Avv. Alberto Vegliante

dott. Antonio Alemanno